

TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI
SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 c.p.c. e istanza ex art. 151 c.p.c.

PER: la Sig.ra Nadia Schiavi (C.F.: SCHNDA56S61L719I), nata a Velletri (RM) il 21.11.1956 e residente in Lariano (RM), Via Colonnella II n. 17, elett.te dom.ta in Lariano, Via Roma n. 209, presso e nello Studio dell'Avv. Ileana Serangeli (C.F.: SRNLNI73D56H501Z), iscritta presso l'Ordine Forense di Velletri, fax 069647511, PEC: ileana.serangeli@oav.legalmail.it che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, rilasciata con atto separato da intendersi apposta in calce al presente atto;

- **ricorrente-**

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. 80185250588) – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - UFFICIO VI, I.I.S.S. Cesare Battisti C.F. 95017570581, con sede in Velletri, Via Dei Lauri n. 1, 00049 (RM), in persona dei rispettivi rr.ll. pro tempore rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Roma presso la cui sede è domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi, 12 00186 pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **resistenti -**

e

CONTRO: tutti i controinteressati che sarebbero lesi dall'esito positivo del giudizio, nelle seguenti graduatorie: graduatoria permanente ATA 24 mesi 2024; graduatoria terza fascia ATA 2024/2027

- **controinteressati -**

PREMESSO CHE

- 1) La Sig.ra Nadia Schiavi è una collaboratrice scolastica precaria.
- 2) La ricorrente in data 29.05.2024 provvedeva a presentare nei modi e termini previsti dalla legge formale domanda di inserimento in graduatoria permanente per 24 mesi per l'anno 2024 per l'inserimento nella prima fascia (All. n. 1); in data 25.06.2024 provvedeva a presentare nei modi e termini previsti dalla legge formale domanda di inserimento in graduatoria per il triennio 2024/2027 per l'inserimento nella terza fascia (all.to n. 2).



- 3) Alla Sig.ra Nadia Schiavi veniva comunicato a mezzo PEO da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio scolastico regionale per il Lazio Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma IV U.O. - Ufficio Personale A.T.A. Ed Educativo l'esclusione della stessa dalle graduatorie per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico D.D.G. n. 774 del 09.05.2024 per l'inserimento nella prima fascia, perchè non in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso, come indicato dall'art. 6 co. 1 (All. n. 3); nulla rispondeva la scuola capofila, tanto che la signora Schiavi apprendeva dell'esclusione alla pubblicazione della graduatoria provvisoria avvenuta in data 19.08.2024.
- 4) Avverso il predetto provvedimento di esclusione del Ministero per la prima fascia e di fatto l'esclusione dalla terza fascia nelle graduatorie provvisorie della Scuola Capofila, la Sig.ra Schiavi proponeva ricorso in opposizione in data 19.08.2024 e in data 27.08.2024 attraverso il CAF con mail PEO dirette all'ufficio VI Ambito territoriale e alla scuola Capofila Cesare Battisti la richiesta di permanenza in servizio (All.ti n. 4 e 5).
- 5) La Sig.ra Nadia Schiavi ha compiuto 67 anni il 12.11.2023 e, ad oggi, ha maturato 16 anni e 8 mesi di servizio (All. n. 6).
- 6) La ricorrente, infatti, può maturare ulteriori 3 anni di servizio al fine di raggiungere i 20 anni previsti dalla normativa in vigore per poter beneficiare della pensione e, dunque, ha diritto ad essere trattenuta in servizio sino all'età di 71 anni.
- 7) Con pec del 25.09.2024 la Sig.ra Schiavi, tramite lo scrivente avvocato, inoltrava all'Ufficio VI – ambito territoriale di Roma, all'INPS e all'IISS Cesare Battisti di Velletri, formale richiesta di permanenza in servizio e permanenza nelle graduatorie di 1^a o 3^a fascia Ata in qualità di collaboratore scolastico, senza alcun riscontro da parte dei predetti enti, ad eccezione dell'INPS, che, giustamente, dichiarava che la richiesta non rientrava nelle proprie competenze (all.to n. 7).

Illegittima esclusione dalle graduatorie di 1^a e 3^a fascia Ata – Illegittimo diniego di trattenimento in servizio

La Sig.ra Nadia Schiavi è stata illegittimamente esclusa dalle graduatorie di 1^a e 3^a fascia del personale ATA, nonostante la stessa abbia presentato nei modi e tempi stabiliti dalla legge formale richiesta di accesso e anche di permanenza nelle stesse.



Il Ministero ha erroneamente escluso l'odierna ricorrente sostenendo il sopraggiunto limite d'età.

A tal fine si evidenzia che corrisponde al vero che la Sig.ra Schiavi ha compiuto 67 anni il 12.11.2023, ma è altrettanto vero che la stessa, avendo maturato 16 anni e 8 mesi di servizio, ha diritto ad essere trattenuta in servizio (come formalmente richiesto) al fine di raggiungere il requisito di 20 anni di contributi versati, utili per poter beneficiare della pensione.

Infatti, la permanenza della Sig.ra Schiavi nelle predette graduatorie, specialmente per quella di terza fascia, le consentirebbe di essere trattenuta in servizio fino al 70esimo anno di età (l'attuale normativa prevede 71 anni), in modo tale che la stessa possa maturare i 20 anni di servizio e beneficiare della pensione.

Sul punto, negli ultimi anni si sono susseguite moltissime sentenze dei Tribunali d'Italia che hanno riconosciuto il diritto del lavoratore a permanere in servizio fino al 70esimo anno di età, sia che si tratti di lavoratore di ruolo sia che si tratti di soggetto precario.

Dunque, il lavoratore precario non deve essere discriminato rispetto al personale di ruolo in ordine alla possibilità, prevista dal testo unico della scuola, di protrarre l'attività lavorativa. Pertanto, qualora esclusi, anche i dipendenti precari devono essere reinseriti nella rispettiva graduatoria. In particolare una pronuncia del Tribunale di Avezzano ha stabilito che si applica al personale non di ruolo la clausola di salvaguardia di cui all'art. 517 del T.U. sulla scuola (che applica le disposizioni del personale di ruolo a quello non di ruolo "in quanto compatibili"), ravvisando che non sussistono *"ragioni di incompatibilità tali da precludere l'estensione soggettiva della norma anche ai docenti privi di un contratto a tempo indeterminato"*. Il Giudice di prime cure ha osservato che *"il diritto al conseguimento dei requisiti minimi di anzianità per il pensionamento è avvertita anche dal personale non di ruolo"*; diversamente – ha precisato lo stesso – essendo abrogata la norma che consentiva al solo personale non di ruolo di permanere sino a 70 anni, si perverrebbe ad un totale ribaltamento del regime precedentemente operante, facendo transitare il personale precario da un regime di favore ad uno di sfavore, con preclusione della protrazione dell'attività lavorativa anche nell'ipotesi infausta di mancato raggiungimento del numero di anni richiesto per ottenere il minimo pensionistico. Pertanto, in presenza dei richiesti requisiti il diritto a permanere in servizio fino al raggiungimento del 70esimo anno di età (attualmente 71esimo) si applica indistintamente al lavoratore di ruolo così come a quello precario.



La pronuncia del Tribunale di Avezzano fa il paio con un'altra analoga, ma collegiale, del Tribunale di Sulmona. Le due pronunce del febbraio 2016, convergono nel riconoscere l'equiparazione del diritto previdenziale minimo tra personale scolastico di ruolo e precario, non contemplato dalla normativa di settore, in quanto la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che *“L'Accordo Quadro si applica anche ai rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione, aggiungendo che lo stesso può essere invocato per rivendicare, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di ragioni oggettive, le quali, tuttavia, – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro”*. Le ordinanze colmano un vuoto della legislazione scolastica mediante l'introduzione di un principio normativo in grado di evitare che anche in tema di pensioni si continui a discriminare i lavoratori in base alla durata del rapporto del rapporto, penalizzando la categoria dei precari, che evidentemente, rispetto al personale di ruolo, è la meno protetta (articolo Orizzonte Scuola Notizie).

Come ribadito anche da costante orientamento della Corte Costituzionale, conseguire la pensione minima costituisce un bene inviolabile e il Miur non può eludere tale principio con previsioni che discriminano il lavoratore precario rispetto al personale di ruolo, per cui è espressamente prevista la possibilità di permanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, se può raggiungere il minimo contributivo ai fini della quiescenza.

Il Tribunale di Avezzano, così come quello di Sulmona hanno colmato un vuoto della legislazione scolastica, estendendo il diritto a conseguire la pensione minima, sancito per il solo personale docente di ruolo dal comma III dell'art. 509 del D.Lgs. 297/94, al personale precario.

Un'altra importantissima pronuncia del Tribunale di Avezzano ha poi esteso il predetto diritto al personale ATA.

Anche il Tribunale di Velletri nel 2017 si è pronunciato sul punto, confermando quanto già sostenuto dalle precedenti pronunce del Tribunale di Avezzano e di Sulmona.

Con una importante e significativa sentenza il Tribunale di Velletri ha sancito che *“se è vero, com'è vero, che nell'attuale sistema scolastico, fermo restando il limite di età di 70 anni, un*



docente possa continuare a svolgere attività di insegnamento oltre i 66 anni e 3 mesi per il conseguimento del minimo della pensione, una lettura costituzionalmente orientata dell'art.509 comma 3° del T.U. della Scuola, anche alla luce della norma di rinvio di cui all'art.541 del medesimo TU, impone di garantire il mantenimento nella graduatoria di II Fascia anche per coloro che al 1° settembre successivo al raggiungimento del limite di età di 66 anni e 7 mesi non abbiano ancora maturato i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione al minimo, tenuto conto che trattasi di un bene costituzionalmente protetto". Sempre per i giudici, l'opportunità del trattenimento in servizio oltre il predetto limite di età, espressamente previsto per il personale di ruolo, infatti, *"deve a maggior ragione valere, al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento, per il mantenimento della mera iscrizione nelle graduatorie di Circolo e Istituto del personale precario, proprio in ragione del fatto che si tratta di una situazione di precarietà in una fase della vita dell'iscritto in cui la collocazione in altri ambiti lavorativi risulta, secondo l'id quod plerumque accidit, quasi del tutto preclusa".* A corollario di quanto già precisato, poi, il Giudice del Lavoro di Velletri precisa come non possa non tenersi conto *"che la stessa Corte di Giustizia UE si è espressa nel senso che, in linea di principio, non siano ammissibili, perché ostano alla direttiva 2000/78/CE in tema di occupazione e condizione del lavoro, limiti di età per l'accesso al lavoro, non giustificabili per ragioni oggettive di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale (cfr. Corte di giustizia UE 13/11/2014 n.416)"* **(riferimenti giurisprudenziali tratti dall'articolo web pubblicato Orizzonte Scuola Notizie).**

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che la Sig.ra Schiavi sia stata illegittimamente estromessa dalle graduatorie di 1^a e 3^a fascia del personale ATA, per di più la Scuola Capofila non ha neppure emesso un decreto di esclusione in fase di pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

Sussiste dunque il diritto della ricorrente a essere reinserita nelle suddette graduatorie nonché il diritto ad essere trattenuta in servizio al fine di raggiungere il requisito di 20 anni di contributi versati utile per poter beneficiare della pensione.

SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA - DOMANDA CAUTELARE

Sul fumus boni iuris.



Riguardo al *fumus boni juris* lo stesso è rappresentato da quanto fin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento anche alla luce della sopra richiamata giurisprudenza.

La ricorrente ha subito una illegittima esclusione. A tal proposito, si ribadisce che la Sig.ra Schiavi ha diritto, per quanto meglio sopra evidenziato, a essere inserita nelle graduatorie di prima e terza fascia stante anche l'elevato punteggio acquisito dalla stessa nel corso degli anni e, dunque, a proseguire la propria attività lavorativa, che da anni ormai esercitata, sino al compimento del 71esimo anno di età, al fine di maturare gli ulteriori anni contributivi richiesti per percepire la pensione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra dedotto, la ricorrente ha buon diritto di procedere con il presente strumento cautelare.

Sul periculum in mora

Quanto al *periculum in mora* esistono ragioni di urgenza per l'accoglimento della presente istanza cautelare e, quindi, ragioni di urgenza nella necessità di una tutela immediata ed anticipata del diritto della ricorrente. Il dato che occorre sottolineare è che la situazione di pregiudizio suesposta è stata determinata da provvedimenti palesemente illegittimi.

Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'esistenza del grave pregiudizio subito con l'avvenuta esclusione dalle graduatorie e con il mancato trattenimento in servizio è del tutto evidente, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno subito.

Invero, tornando alla questione controversa e alla sussistenza del danno grave e irreparabile per effetto dell'avvenuta esclusione dalle graduatorie, si precisa che l'odierna ricorrente ha visto gravemente pregiudicato il proprio diritto a proseguire un rapporto di lavoro che si protraeva da anni. La Sig.ra Nadia Schiavi, infatti, seppur precariamente ha sempre lavorato, tanto da avere acquisito nel corso degli anni un punteggio tale da consentirle sempre di avere una alta posizione nelle graduatorie relative agli anni precedenti a quelli per i quali è stata esclusa. Si consideri poi che la retribuzione percepita negli anni dalla Sig.ra Schiavi ha consentito a quest'ultima di contribuire incisivamente al sostentamento della propria famiglia. Il venir meno della retribuzione mensile percepita sino a quale momento dalla ricorrente ha indubbia-



mente comportato una obbligata riformulazione della gestione delle finanze della famiglia con incisivi pregiudizi per tutti i componenti.

La Sig.ra Schiavi, pertanto, ricorre con procedura di urgenza al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione dalle graduatorie, che di fatto ha determinato la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, e al fine di ottenere il reinserimento nelle predette graduatorie di prima e terza fascia del personale ATA e il trattenimento in servizio.

Nelle more della definizione nel merito del giudizio, l'odierna parte ricorrente rischia di subire danni gravi e irreversibili per quanto illegittimamente subito. La suddetta esclusione, ha prodotto indiscutibilmente immediati e pregiudizievoli gravi danni che giustificano senza ombra di dubbio il ricorso all'istanza cautelare.

La cancellazione dalle graduatorie infatti non solo ha comportato un danno economico immediato in quanto la ricorrente non ha potuto più far affidamento sulla retribuzione fino ad allora percepita, illegittimamente negata di fatto con l'avvenuto depennamento, ma anche il rischio di un danno economico futuro, poiché la Sig.ra Schiavi rischia di non percepire la pensione se non maturerà gli anni contributivi richiesti (rischio che si concretizza sempre di più con il trascorrere del tempo).

Si consideri poi l'impossibilità di reperire altra tipo di attività lavorativa tenuto conto soprattutto dell'età anagrafica della ricorrente.

Alla luce di quanto sopra dedotto e documentato, non sembra dubitabile che il tempo necessario per la definizione di un giudizio di merito, comporterebbe l'emissione di un provvedimento che, anche qualora favorevole alla ricorrente, potrebbe risultare "*inutiliter dato*" in quanto potrebbe non essere più possibile per la ricorrente maturare gli ultimi anni di contribuzione per raggiungere i 20 anni stabiliti per legge ai fini pensionistici e, dunque, vi sarebbe un'elevata probabilità di perdita della pensione.

Il ritardo nell'emissione del provvedimento inoltre comporterebbe sicuramente l'aggravarsi del danno economico che la signora Schiavi sta subendo per l'esclusione: ogni giorno di ritardo comporta l'aumento della già ingente perdita economica subita a seguito della mancata percezione della retribuzione mensile.

Richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte.

La richiesta di decreto *inaudita altera parte* è giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi gior-



ni necessari per la convocazione della controparte. Nel caso di specie l'ulteriore ritardo nell'inserimento nelle graduatorie pregiudicherebbe concretamente i diritti vantato dalla ricorrente.

In particolare, il ritardo nell'inserimento nelle graduatorie potrebbe comportare la perdita definitiva del diritto alla pensione da parte della ricorrente, la quale non potrebbe più maturare gli anni di contribuzione stabiliti per legge e comporterebbe sicuramente un aggravio della perdita economica dovuta alla mancata retribuzione mensile.

Tanto esposto e considerato la Sig.ra Nadia Schiavi, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, previa gli incombenti di rito e rigettata ogni contraria eccezione o difesa, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE E URGENTE

1) Accertata e dichiarata la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte, ordinare al Ministero resistente di inserire immediatamente la ricorrente nella graduatoria prima fascia Ata in qualità di Collaboratore scolastico, e/o all'IISS Cesare Battisti di Velletri, in persona del dirigente scolastico, in qualità di Scuola Capofila, di inserire immediatamente la ricorrente nella graduatoria terza fascia Ata in qualità di Collaboratore Scolastico e, quindi, di consentire la permanenza in servizio della ricorrente fino al 71esimo di età.

NEL MERITO

- 1) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto della Sig.ra Nadia Schiavi a permanere in servizio fino al maturare del minimo della contribuzione pari a 20 anni, ovvero al max sino a 71 anni;
- 2) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto della Sig.ra Nadia Schiavi e ad essere inserita nella graduatoria 1^a fascia Ata in qualità di Collaboratore Scolastico per l'anno 2024 per 24 mesi e per l'effetto condannare il MIM, in persona del l.r. p.t. a provvedere a reinserire la Sig.ra Nadia Schiavi nella predetta graduatoria;



3) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto della Sig.ra Nadia Schiavi ad essere inserita nella graduatoria 3^a fascia Ata in qualità di Collaboratore Scolastico per il triennio 2024/2027 e per l'effetto condannare la Scuola Capofila I.I.S.S. Cesare Battisti di Velletri, in persona del dirigente p.t. a provvedere a reinserire la Sig.ra Nadia Schiavi nella predetta graduatoria; Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, con rimborso spese generali e Cpa come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) domanda di inserimento in graduatoria per l'anno 2024/2027 per l'inserimento nella prima fascia;
- 2) domanda di inserimento in graduatoria per l'anno 2024/2027 per l'inserimento nella terza fascia;
- 3) comunicazione di esclusione dalle graduatorie per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico D.D.G. n. 774 del 09.05.2024;
- 4) ricorso in opposizione proposto attraverso il CAF con mail PEO dirette all'ufficio VI Ambito territoriale;
- 5) richiesta di permanenza in servizio diretta alla scuola Capofila Cesare Battisti;
- 6) prospetto calcolo contributi versati;
- 7) formale richiesta di permanenza in servizio e permanenza nelle graduatorie di 1^a e 3^a fascia Ata in qualità di collaboratore scolastico;
- 8) Certificato lavoro.

Ai sensi e per gli effetti del DPR 115 del 2002 si dichiara che il valore della presente causa è sino a € 52.000,00 e che, conseguentemente, il contributo unificato è dovuto nella misura di € 259,00 (518,00 al 50%)

Lariano, 20.12.2024

Avv. Ileana Serangeli

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della



parte istante di 1^a e 3^a valide per gli aa.ss. 2024-2027, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato. Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie non noti all'odierna ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò SI CHIEDE al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione periferica di competenza, nella specie UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma; Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso: a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza; b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia



pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in particolare a: UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA.

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati; stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati,

CHIEDE

con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Con osservanza, 20.12.2024

Avv. Ileana Serangeli

